

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 23 DEL 09 GIUGNO 2025

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Minori invalidi: le prestazioni di invalidità dopo il D.Lgs 62/2024</i>	3
<i>Terzo settore: nuova funzionalità per il deposito dei bilanci</i>	3
<i>Dipendenti pubblici: semplificata la procedura di accertamento sanitario</i>	4
<i>Modificato il file XML per gli attestati di malattia</i>	5
<i>Decreto sicurezza: confermato l'apprendistato per i detenuti</i>	5
<i>Privacy: nessun controllo dei log di navigazione senza accordo con le rappresentanze</i>	6
<i>Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) - dato storico</i>	7
<i>La BCE riduce l'ex TUR al 2,15%</i>	7
<i>Aggiornate le istruzioni e le specifiche tecniche del 770/2025</i>	7
<i>Sgravi contributivi per contratti di solidarietà accompagnati da CIGS</i>	8
<i>Azionariato diffuso agevolabile anche se esclude dirigenti e lavoratori a termine</i>	8
<i>Enti bilaterali: istituite le causali contributo</i>	9
<i>Codice tributo per l'imposta plusvalenze da cessione di partecipazioni</i>	10
<i>770 semplificato posticipato al 30 settembre 2025</i>	10
APPROFONDIMENTI	12
<i>I permessi per i referendum del 2025</i>	12
<i>Naspi e nuovo requisito delle 13 settimane di contributi</i>	16

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Minori invalidi: le prestazioni di invalidità dopo il D.Lgs 62/2024

Nell'ambito della sperimentazione delle nuove regole introdotte dalla riforma della disabilità, l'Istituto previdenziale col messaggio del 4 giugno 2025 n. 1766 ha coordinato la disciplina previgente che stabilisce la possibilità di trasformare l'indennità di frequenza per i minori disabili in una delle prestazioni di invalidità per maggiorenni, con le nuove regole di cui al D.Lgs. 62/2024 attualmente applicabili solo in alcune province. Si tratta delle province di Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste e dal 30 settembre 2025 delle ulteriori province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta. Solo dal 2027 sarà prevista l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Ebbene dal coordinamento emerge che entro i sei mesi prima il minore interessato potrà chiedere l'anticipo delle prestazioni di invalidità per maggiorenni inviando telematicamente il certificato medico introduttivo di cui all'art. 8 comma 1 del citato decreto.

Il citato modello del certificato medico è stato approvato dal messaggio dell'Inps 764/2025 che rimanda all'elenco sul sito web dell'elenco dei medici certificatori.

Terzo settore: nuova funzionalità per il deposito dei bilanci

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 5 giugno 2025, ha ricordato che, entro il 30 giugno p.v., tutti gli ETS - anche tramite la propria Rete associativa o un commercialista - dovranno depositare al RUNTS il bilancio/rendiconto per cassa dell'esercizio chiuso il 31/12/2024.

A partire da martedì 10 giugno 2025, una volta aperta la pratica di deposito bilancio, nella schermata "Dati principali", a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento" sarà presente il campo "Totale entrate".

In esso andrà inserito il valore presente:

- nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce "Totale proventi e ricavi";
- nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce "Totale entrate della gestione".

Se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, dovrà essere arrotondato al numero intero superiore. Ad es: valore di bilancio € 101.234,15: inserire 101235.

Una volta compilato il campo, proseguire normalmente fino all'invio della pratica.

In caso di necessità, è possibile consultare il Manuale Utente.

La mancata compilazione del campo "Totale entrate" non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.

In caso di errore, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.

Il dato sul "Totale entrate" è finalizzato a migliorare la base informativa del sistema e razionalizzare la programmazione delle attività degli Uffici.

Gli Enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell'attivazione della funzionalità, non dovranno ripresentare la pratica di deposito bilancio.

Dipendenti pubblici: semplificata la procedura di accertamento sanitario

L'INPS, con il messaggio n. 1771 del 5 giugno 2025, ha reso noto che è stata implementata la procedura "Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici", al fine di semplificare e velocizzare le operazioni di amministrazioni ed enti datori di lavoro.

In particolare, ora è possibile accedere a nuove funzioni:

- scaricare il verbale. Le amministrazioni possono scaricare i verbali delle domande chiuse direttamente dalla piattaforma. Attraverso la sezione "Altre operazioni" nella card della domanda, si può accedere a due versioni del documento: una versione "omissis" consultabile dall'amministrazione e una versione completa, protetta da password, da consegnare al dipendente sottoposto ad accertamento.

Per i verbali modello BL/B relativi al riconoscimento di infermità da causa di servizio, il download avviene in versione completa non protetta;

- bloccare le domande duplicate. Il sistema impedisce l'inserimento di nuove domande, se è già presente una richiesta in lavorazione della stessa tipologia

presentata dalla medesima amministrazione, evitando duplicazioni e conflitti procedurali.

- Il servizio rimane accessibile tramite il sito INPS, utilizzando le credenziali digitali (SPID livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS).

Modificato il file XML per gli attestati di malattia

L'INPS, con il messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025, ha reso noto che nel file in formato XML con il quale vengono comunicati quotidianamente, via PEC, ai datori di lavoro e ai loro intermediari, i dati riferiti agli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti, a decorrere dal 15 luglio p.v., sarà presente anche il campo "tipoVisita" nel quale viene indicato se il certificato è stato redatto dal medico curante, a seguito di visita ambulatoriale o domiciliare, o rilasciato a seguito di accesso al pronto soccorso.

Il dato è rilevante ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale della malattia.

Infatti, come già ricordato dall'INPS (si veda circ. n. 1471996), il certificato di malattia ha validità dalla data di redazione, a eccezione delle ipotesi di visita domiciliare. In tali casi, infatti, la prestazione economica può essere riconosciuta anche per il giorno precedente la data di redazione del certificato.

Il campo "tipoVisita" era già presente nel file in formato TXT, ma al fine di agevolare le attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, in modo tale da rendere possibile l'acquisizione dell'informazione direttamente sui software in uso per la gestione del personale dipendente.

Ne deriva che i datori di lavoro o i loro intermediari, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei citati file XML, devono apportare i necessari adeguamenti.

Decreto sicurezza: confermato l'apprendistato per i detenuti

Nella seduta del 4 giugno 2025, il Senato della Repubblica, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione, ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del ddl n. 1509 di conversione in legge del decreto-legge n. 48/2025, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, che tra l'altro, introduce novità lavorative per i detenuti.

In particolare, il Senato conferma due disposizioni previste nel DL 48/2025. La prima è contenuta nell'art. 35 che, novellando l'articolo 2, comma 1, della legge n. 193 del 2000, estende anche al lavoro all'esterno gli sgravi contributivi previsti dall'articolo 4, comma 3-

bis, della legge n. 381 del 1991, per le aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegando quindi sia persone detenute o internate che quelle ammesse al lavoro esterno, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti.

Si ricorda che l'articolo 4, comma 3-bis, prevede che le aliquote, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, siano ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia.

L'altra novità è contenuta nel successivo art. 36 che, integrando l'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975.

Privacy: nessun controllo dei log di navigazione senza accordo con le rappresentanze

Il Garante della Privacy, nella newsletter n. 535 del 30 maggio 2025, ha ribadito che il datore di lavoro può raccogliere i log di navigazione in internet e i metadati delle e-mail dei dipendenti solo in presenza di specifiche condizioni e garanzie.

Nella fattispecie, con un provvedimento del 29 aprile 2025, è stata comminata una sanzione di 50.000 euro alla Regione Lombardia.

Il provvedimento è giunto al termine di un ciclo ispettivo dell'Autorità per verificare l'osservanza della normativa privacy da parte della Regione nell'ambito dei trattamenti dei dati dei dipendenti, anche nel caso dello svolgimento del lavoro agile. Numerose le violazioni riscontrate.

Dall'istruttoria del Garante è emerso che la Regione raccoglieva e conservava i log di navigazione in Internet - consistenti in informazioni inerenti ai siti web visitati dai dipendenti, inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti censiti in una apposita black list - senza aver stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e aver adottato adeguate garanzie a tutela dei lavoratori. Tale trattamento consentiva tra l'altro al datore di lavoro di entrare in possesso di informazioni non attinenti all'attività lavorativa e relative alla sfera privata dei dipendenti.

Nessun accordo, inoltre, era stato inizialmente siglato per il trattamento dei metadati di posta elettronica dei lavoratori. Ancor prima dell'adozione del Documento di indirizzo del Garante sui metadati, la Regione aveva comunque attivato un processo di adeguamento alle indicazioni fornite nel tempo dall'Autorità in casi analoghi. Per tali ragioni, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dalla Regione nel corso dell'istruttoria per conformare i trattamenti alla normativa privacy, il Garante, oltre alla sanzione amministrativa, ha ingiunto una serie di misure correttive.

Tra queste, in particolare: l'anonimizzazione dei log relativi ai tentativi di accesso falliti ai siti web censiti nella black-list; la cifratura del dato concernente i nomi dei dipendenti assegnatari dei pc portatili; la riduzione del termine di conservazione di tali dati.

Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) - dato storico

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) dal 1997 a giugno 2025.

La BCE riduce l'ex TUR al 2,15%

La Banca Centrale europea, con comunicato stampa del 5 giugno 2025, ha reso noto che il TUR scende dal 2,40% al 2,15% a decorrere dall'11 giugno 2025.

Pertanto, gli interessi di dilazione dei debiti contributivi passano al 8,15% (TUR + 6 punti percentuali), mentre le sanzioni per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate passano al 7,65% (dato dal TUR + 5,5%).

La prossima decisione di politica monetaria si terrà il 24 luglio 2025, secondo il calendario diffuso dalla BCE.

Aggiornate le istruzioni e le specifiche tecniche del 770/2025

L'Agenzia delle entrate, in data 5 giugno 2025, ha comunicato di aver aggiornato le istruzioni e le specifiche tecniche del modello 770/2025.

Tra i motivi di aggiornamento si segnala la reintroduzione della possibilità di inserire la nota "B" nel punto 10 della sezione II del quadro ST (Addizionale regionale). Si tratta della nota da indicare quando il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23

e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2024 erogati entro il 12 gennaio 2025.

La nota "B" è stata reintrodotta anche per l'analogo punto 10 del quadro SV.

Sgravi contributivi per contratti di solidarietà accompagnati da CIGS

L'INPS, con il messaggio n. 1765 del 4 giugno 2025, ha diffuso l'elenco delle imprese ammesse a fruire dello sgravio contributivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 31 marzo 2024.

Nel dettaglio, le imprese ammesse sono quelle destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2024.

La fruizione dello sgravio (gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile) avviene mediante le operazioni di conguaglio.

Più precisamente nel flusso Uniemens si deve inserire nell'elemento "CausaleACredito", il codice causale già in uso L981, avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023" e nell'elemento "SommaACredito", si deve indicare il relativo importo.

Azionariato diffuso agevolabile anche se esclude dirigenti e lavoratori a termine

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 147 del 4 giugno 2025, ha confermato che rimane applicabile l'articolo 51, comma 2, lett. g) del TUIR al Piano di azionariato diffuso che esclude i direttori generali, i dirigenti con responsabilità strategiche e i dipendenti a tempo determinato.

La disposizione richiamata stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83, a condizione che dette azioni

non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dall'acquisto.

Il concetto di “generalità dei dipendenti”, come già chiarito da precedenti risposte, è equiparabile a quello di “categorie di dipendenti”. Ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è che i benefici non siano concessi ad personam. Pertanto, non determina la decadenza dal beneficio fiscale l'esclusione dal piano di azionariato dei dirigenti apicali e dei direttori generali.

Quanto ai lavoratori a tempo determinato, non rientrano nel concetto di “generalità”, in quanto tale espressione si riferisce alla generalità dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Enti bilaterali: istituite le causali contributo

L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025, ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite mod. F24, dei contributi all'INPS da destinare agli Enti bilaterali, tra i quali l'EBEN per l'Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro.

L'intervento dell'Agenzia delle entrate segue le varie convenzioni, stipulate tra l'INPS e gli Enti bilaterali, i Fondi e le Casse aventi caratteri di bilateralità, con le quali viene regolato il servizio di riscossione mediante il modello F24, dei contributi all'INPS, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva competenza.

Con la presente Risoluzione vengono istituite, oltre a quella sopra ricordata, le seguenti causali contributo:

- “EPAB” denominata “E.PA.BIC. – Ente Bilaterale Paritetico”;
- “FAFP” denominata “FASIFAR - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private”;
- “FCBI” denominata “FCBI - Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU”;
- “SANI” denominata “FONDOSANI - Fondo di Assistenza Sanitaria”;
- “6BIC” denominata “6EBIC”.

Le suddette causali contributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal 1° luglio 2025.

Codice tributo per l'imposta plusvalenze da cessione di partecipazioni

L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 33 del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo 1864 che deve essere utilizzato per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazione qualificate realizzate da società ed enti non residenti.

Come si ricorderà l'art. 1, comma 59, della legge n. 213/2023 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 68 del Tuir, prevedendo che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 68, comma 4, del Tuir, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale.

Nello specifico, le plusvalenze di cui sopra sono assoggettate a imposta sostitutiva per effetto dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 461/1997.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva in argomento, è stato istituito il già menzionato codice tributo denominato "Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti - articolo 68, comma 2-bis del Tuir".

770 semplificato posticipato al 30 settembre 2025

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento n. 241540 del 3 giugno 2025 con cui, modificando il precedente prot. n. 25978 del 31 gennaio scorso, ha prorogato al 30 settembre 2025 il termine per l'invio del "Prospetto delle ritenute/trattenute operate" (770 semplificato).

In tale prospetto dovranno essere esposte, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, come originariamente previsto, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.

Si ricorda che la facoltà di utilizzare il 770 semplificato è concessa solo ai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Questi sostituti d'imposta, in alternativa rispetto alla presentazione del modello 770, possono, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate,

gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati.

In sede di prima applicazione era stato previsto che i sostituti d'imposta che decidono di avvalersi del 770 semplificato, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, effettuassero, entro le ordinarie scadenze, i versamenti tramite modello F24 e comunicassero gli altri dati mediante il "Prospetto delle ritenute/trattenute operate" entro il 30 aprile 2025.

La proroga a settembre si è resa necessaria per fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software, un maggiore lasso temporale per operare i necessari adeguamenti informatici.

APPROFONDIMENTI

I permessi per i referendum del 2025

Gli elettori italiani sono chiamati domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 per esprimersi sui referendum abrogativi relativi ai 5 quesiti in tema di lavoro (due sui licenziamenti, uno sul contratto a termine e uno sulla sicurezza sul lavoro) e cittadinanza.

Molti lavoratori dipendenti saranno chiamati dai Comuni per svolgere le varie funzioni nei seggi elettorali.

È, quindi, utile ricordare quali siano i permessi a loro spettanti e come debbano essere retribuiti. La regolamentazione è contenuta nell'art. 11 della L. 21/03/1990, n. 53 e successive modificazioni, che riconosce ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni presso gli uffici elettorali, il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni di seggio.

Soggetti interessati

Per quanto riguarda i soggetti interessati ai permessi di cui si è detto sopra, le norme di riferimento sono le leggi 53/1990 e 69/1992.

Possono fruire dei permessi tutti i lavoratori dipendenti che, in occasione delle elezioni politiche, amministrative, europee o in occasione dei referendum, vengono chiamati ad adempiere alle funzioni, all'interno del seggio, di:

- presidente;
- scrutatore;
- segretario;
- rappresentante di lista o di gruppo;
- rappresentante di partiti politici o gruppi promotori dei referendum.

Adempimenti elettorali e diritto di voto

Per quanto riguarda la procedura delle operazioni di seggio preliminari alle votazioni e di quelle di scrutinio successivamente alla chiusura dei seggi, possiamo sintetizzarla nel modo seguente:

- alle ore 16.00 di sabato 7 giugno 2025 presso il seggio, il lavoratore dovrà presentarsi per la costituzione dell'Ufficio Elettorale di sezione;

- nelle giornate di domenica 8 giugno dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 9 giugno dalle 7.00 alle 15.00 avvengono le operazioni di votazione;
- lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi elettorali alle ore 15.00 di lunedì 9 giugno 2025.

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore, chiamato ad adempiere a una delle predette funzioni elettorali, deve presentare al proprio datore di lavoro, al fine di giustificare l'assenza e di poter godere del relativo trattamento retributivo, una serie di documenti che possono essere così riassunti:

Prima delle operazioni elettorali	Dopo le operazioni elettorali
<p>La legge non regola adempimenti specifici, quindi occorre far riferimento alle disposizioni che disciplinano l'obbligo di correttezza nel rapporto di lavoro. Ne consegue che il lavoratore deve avvertire il datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi elettorali, in tempo utile (si ritiene al momento della nomina), affinché il datore di lavoro possa organizzare al meglio l'attività lavorativa in vista dell'assenza del lavoratore. Il dipendente deve anche presentare una copia della comunicazione di convocazione trasmessa dall'ufficio elettorale del Comune ovvero di nomina a rappresentante di lista o di gruppo politico.</p>	<p>Attestato dei giorni trascorsi presso il seggio con firma del Presidente del seggio stesso e timbro della sezione elettorale (*).</p>
<p>(*) Per il Presidente di seggio, l'attestazione deve essere sottoscritta dal Vicepresidente dello stesso seggio.</p>	

Trattamento spettante al lavoratore

L'art. 119 del DPR 30/03/1957 n. 361 (modificato dall'art. 11 della legge 53/1990), al secondo comma, prevede che "i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".

Il testo della norma, essendo poco chiaro, ha dato origine a diverse interpretazioni, determinando l'intervento della giurisprudenza.

Per fare chiarezza sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza 13/12/1991 n. 452, e successivamente il Legislatore con la legge 29/01/1992 n. 69, di interpretazione autentica della predetta norma. Il Legislatore ha, così, previsto che il secondo comma dell'art. 11 della legge 53/1990 deve essere inteso nel senso che i lavoratori impegnati al seggio hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Quindi, per il periodo passato al seggio, al lavoratore spetta:

- per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio;
- per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva (1/26° o altro divisore previsto dal CCNL) a quella normale oppure, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.

Poiché le disposizioni in argomento non disciplinano i criteri di scelta tra la quota di retribuzione aggiuntiva ed il riposo compensativo, sorge il problema di individuare come sia possibile conciliare i due opposti interessi, ossia da un lato il diritto del lavoratore ad ottenere una delle due alternative previste dalla legge, e dall'altro l'interesse del datore di lavoro a non essere danneggiato dall'assenza del dipendente.

Si ritiene, quindi, utile che le parti trovino un accordo sul punto oppure, in caso di esito negativo, che la scelta spetti al datore di lavoro in considerazione del fatto che le esigenze della produzione prevalgono su tutto il resto (Circ. Confindustria 20/02/1992, n. 11571).

La giurisprudenza di merito

Si coglie l'occasione per ricordare che, se le operazioni di spoglio delle schede si prolunghino anche solo per qualche ora dopo la mezzanotte (ad esempio per il referendum 2025 tra il lunedì e il martedì), la giurisprudenza di legittimità (Cass. 19/09/2001 n. 11830 e Cass. 2/02/2001 n. 1431) ritiene che spetti, comunque, l'intero giorno di permesso retribuito. Infatti, l'unità di misura da prendere in considerazione sono i giorni e non le ore, nel rispetto del dettato normativo (art. 11 della legge 53/1990).

Quindi, se il lavoratore quest'anno termina l'attività al seggio nelle prime ore del martedì mattina, ha diritto, secondo il predetto orientamento, di assentarsi dal lavoro per tutta la giornata e di essere retribuito normalmente, anche se in teoria è in condizioni di andare a lavorare in azienda.

Per un quadro riepilogativo delle diverse situazioni si rinvia alla tabella seguente:

GIORNATE LAVORATIVE	GIORNATE FESTIVE E NON LAVORATIVE
Sabato (*) - Domenica (*) - Lunedì (**)	Sabato (***) - Domenica - Lunedì (****)
Diritto: <ul style="list-style-type: none"> • all'assenza dal lavoro e <ul style="list-style-type: none"> • alla normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio (comprensiva anche dei compensi normalmente collegati alla prestazione) 	Diritto: <ul style="list-style-type: none"> • ad una quota di retribuzione pari a 1/26° (o altro divisore contrattuale) della retribuzione giornaliera aggiuntiva a quella normale oppure <ul style="list-style-type: none"> • ad un giorno di riposo compensativo per ogni giornata passato al seggio.
(*) Se lavorativo. (**) Se non festivo. (***) Se settimana corta. (****) Se festivo.	

Regime fiscale e contributivo

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi percepiti dal lavoratore per le operazioni elettorali a carico dell'ente pubblico e la retribuzione (comprese le maggiorazioni) erogata dal datore di lavoro, è regolato diversamente dalla legge. Si veda in dettaglio la tabella che segue:

	IMPOSTE	CONTRIBUTI
Retribuzione a carico del datore di lavoro (retribuzione corrente e giornate aggiuntive)	SI (*)	SI (*)
Compensi a carico dell'ente pubblico per lo svolgimento delle funzioni di scrutatore, segretario o Presidente di seggio	NO (**)	NO (**)
(*) Ai sensi dell'art. 2 della legge 30/04/1981 n.178, il datore del lavoro può detrarre dal proprio reddito ai fini delle imposte per il titolo in argomento, le somme erogate al lavoratore (Circ. Min. fin. 16/03/1982, n. 17). (**) Compensi esenti ai sensi dell'art. 9 della legge 53/1990.		

Naspi e nuovo requisito delle 13 settimane di contributi

L'INPS, con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, ha fornito indicazioni in merito al nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione per accedere alla prestazione Naspi, previsto dall'art.1, c. 171 della Legge 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria.

Più precisamente, la novella legislativa prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la Naspi deve fare valere

almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione Naspi.

L'Istituto previdenziale precisa, innanzi tutto, che per evento di disoccupazione si intende l'evento di cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Il legislatore, in ogni caso, ha escluso dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che, ai sensi del decreto legislativo n. 22/2015, consentono l'accesso alla prestazione Naspi.

Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Invece, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l'ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

L'INPS precisa, inoltre, che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione Naspi può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Ai fini del diritto alla Naspi, sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, come precisato nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 (es: contributi previdenziali, contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, ecc.).

Se nel periodo compreso tra la cessazione volontaria e quella involontaria del rapporto di lavoro sono presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici

settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

L'INPS, infine, conferma che rimane invariata la determinazione della misura e della durata della NASPI.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

